

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 245 del 2 aprile 2024

Revoca totale del contributo concesso, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma Prot. n. CR-7254-2014 del 20/02/2014 ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., con Decreto n. 706 del 2 maggio 2014 così come rettificato con Decreto n. 2323 del 2 dicembre 2014 e, contestuale recupero del contributo erogato alla società SINERGY S.R.L. inattiva e IN LIQUIDAZIONE.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;
- l'art. 15 comma 6 del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
- l'art. 1, comma 459 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2022;
- l'art. 1, comma 764 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2023;

- l'art. 1, comma 408 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2024;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni;

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, nonché l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e ss.mm.ii., n. 26/2016 e ss.mm.ii., n. 13/2017 e ss.mm.ii., n.31/2018 e n.2/2019 e ss.mm.ii. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265 e successivo atto di proroga e di integrazione della Convenzione sottoscritto in data 30/12/2020 e repertoriato con il n. RPI/2020/613, nonché la Nota del Commissario Delegato, Prot. CR 17/12/2021.0015509.U del 17/12/2021, con la quale è stata differita al 31/03/2022 la scadenza della citata Convenzione con INVITALIA;
- l'ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione sottoscritto in data 31/03/2022 e repertoriato con il n. RPI 01/04/2022.0000155.U;
- il differimento al 28/02/2023 del termine di scadenza del suddetto atto di proroga e di integrazione della Convenzione realizzato con scambio di comunicazioni tra il Direttore Generale dell'Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, Prot. CR 14/12/2022.0011714.U e l'Amministratore Delegato di Invitalia Prot. 0000995 del 28/12/2022;
- l'ulteriore differimento al 30/04/2023 del termine di scadenza del suddetto atto di proroga e di integrazione della Convenzione realizzato con scambio di comunicazioni tra il Direttore Generale dell'Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, Prot. CR 24/02/2023.0001262.U e l'Amministratore Delegato di Invitalia Prot. 0000204 del 27/02/2023;
- la comunicazione del 26/04/2023 Rep. CR 26/04/2023.0002614.U con la quale il Commissario Delegato, ha richiesto all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA - di garantire la continuità delle attività, nelle more dell'ottenimento del Nulla osta ministeriale;
- l'ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione per il periodo 01/05/2023 -31/12/2023 e repertoriato con il n. RPI 24/05/2023.0000329.U;
- l'ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione per il periodo 01/01/2024 -31/12/2024 e repertoriato con il n. RPI 01/02/2024.0000071.U;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle Ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014;
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";

- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

VISTA l’Ordinanza n. 2 del 30 gennaio 2024, che:

- individua nel Dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile della Funzione Ricostruzione di Programmi Operativi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – INVITALIA quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa - di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., 23/2013 e s.m.i. e n. 26/2016 e s.m.i. n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e s.m.i., n. 2/2019 e s.m.i., , n. 23/2020 e n. 7/2022 e 10/2022 e s.m., ad eccezione delle richieste di erogazione dei contributi, se effettuate contestualmente alla domanda di concessione del contributo stesso nonché in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di istruttoria di concessione dei contributi fino alla predisposizione delle proposte di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato - svolte secondo quanto previsto dalla normativa - di cui alle Ordinanze n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i. e n. 31/2018 e s.m.i.;

PRESO ATTO che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

PREMESSO che:

- in data **20 febbraio 2014** è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-7254-2014** presentata dalla società **SINERGY S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Milano (MI), in Via Monti Vincenzo 8, Codice Fiscale e Partita IVA 10114670150;
- con **Decreto n. 706 del 2 maggio 2014**, è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 100.421,50**, di cui euro € 34.248,70 per gli interventi relativi ai beni strumentali a valere sulle risorse di cui all’art. 3 bis D.L. 95/2012 ed € 66.172,80 per gli interventi relativi alle scorte a valere sulle risorse di cui all’art. 2 D.L. 74/2012;
- con **Decreto n. 2323 del 2 dicembre 2014**, è stato rettificato il suddetto Decreto n. 706/2014 in quanto si è proceduto ad impegnare il contributo concesso per gli interventi relativi alle scorte, pari

ad € **66.172,80**, anziché a carico dei fondi di cui all'art. 2 D.L. 74/2012- *allocati sulle contabilità speciali intestate al Commissario Delegato alla ricostruzione*- a carico delle risorse di cui all'art. 3 bis D.L. 95/2012 in aggiunta a quanto già precedentemente impegnato in merito agli interventi sui beni strumentali; contestualmente è stato liquidato alla società **SINERGY S.R.L.**, l'importo di € **47.951,33** per gli interventi relativi alle scorte rendicontate con la domanda di pagamento **SAL I** avente **CR-25682-2014**;

VISTI i termini previsti dall'art. 19 dell'Ord. 57/2012 ss.mm.ii. per la conclusione degli interventi e presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale, successivamente prorogati secondo quanto previsto dall'Ord. 9/2021 del 29 marzo 2021, dall' Ord. 22/2021 del 20 ottobre 2021, dall' Ord. 14/2022 del 09 agosto 2022, dall'Ord. 9/2023 del 15 giugno 2023, dall'Ord. 10/2023 del 14 luglio 2023 e da ultimo dall' Ord. n. 15 del 11 ottobre 2023;

RILEVATO che nel corso dell'adozione dei summenzionati provvedimenti commissariali, è stata svolta l'attività istruttoria finalizzata alla verifica del rispetto da parte del beneficiario dei termini di cui alla predetta normativa commissariale, nel contesto della quale, a seguito di estrazione di apposita visura C.C.I.A.A., è emerso che la società:

- è stata posta in scioglimento e liquidazione a far data dal 05/10/2015 (atto notarile rep. 148415, registrato a Pontedera (PI) il 02/10/2015 al n. 3194) e contestualmente è stata trasferita la sede legale dalla Provincia di Milano alla Provincia di Pisa – Comune di Pontedera;
- **SINERGY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** risulta INATTIVA;

RAVVISATO che, la perdita dei requisiti di ammissibilità di cui all'Allegato 1 dell'Ord. 57/2012 ss.mm.ii. è espressamente sanzionata con la revoca del contributo ai sensi dell'art. 22 comma 1 della predetta Ordinanza;

RILEVATO altresì che il beneficiario non ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 19 dell'Ord. 57/2012 con conseguente revoca del contributo ai sensi dell'art. 22 comma 3 punto 1 essendo emerso in particolare il mancato rispetto di quanto disposto dall'art. **19 comma 2** (che prevede *"I beneficiari di contributi concessi per il ripristino o l'acquisto di beni mobili strumentali devono mantenere l'impiego degli stessi per un periodo di tre anni dalla data di ultimazione del programma e devono garantirne l'utilizzazione per l'esercizio dell'attività caratteristica dell'impresa, mentre i beneficiari dei contributi per il ripristino delle scorte devono dimostrare l'effettiva ripresa dell'attività produttiva"*) e dall'art. **19 comma 4** (che prevede *"Tutti i beneficiari sono tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi: [...] dare tempestiva informazione dell'insorgere di qualsivoglia procedura amministrativa o giudiziale concernente le opere o i programmi finanziati dal contributo; [...] presentare la documentazione necessaria alla rendicontazione del saldo degli interventi entro il [...] con esclusione delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, per le quali il termine viene definito al [...]"*);

PRESO ATTO che:

- in data **14/09/2023** con **Prot. 0259853** è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ex artt. 6 e 7 della Legge 241/90, per raccomandata A/R avente numero 20081149077-9 all'indirizzo della società beneficiaria **SINERGY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** e per raccomandata A/R avente numero 20081149076-8 all'indirizzo della Liquidatrice della società, Sara Varini, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 22, comma 1 e comma 3 punto 1 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii., conservata

agli atti sull'applicativo SFINGE;

- in data **18/09/2023** **POSTE ITALIANE S.P.A.** ha restituito la ricevuta della raccomandata trasmessa alla Liquidatrice Sara Varini con la dicitura di mancato recapito per "destinatario sconosciuto", conservata agli atti sull'applicativo Sfinge;
- in data **21/09/2023** la sopracitata comunicazione è stata invece ricevuta dalla società beneficiaria, come da documentazione conservata agli atti sull'applicativo Sfinge;
- in data **19/12/2023**, è stata trasmessa una nuova comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ex artt. 6 e 7 della Legge 241/90, ricorrendo come già detto sopra, i presupposti di cui all'art. 22, comma 1 e comma 3 punto 1 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii., per raccomandata A/R avente numero 20081149073-5 alla Liquidatrice della società, Sara Varini, presso l'indirizzo di residenza, causa il mancato recapito della precedente raccomandata, come sopra specificato;
- in data **29/12/2023** la predetta comunicazione è stata correttamente ricevuta dalla liquidatrice, Sara Varini, come da documentazione conservata agli atti sull'applicativo Sfinge;
- è decorso infruttuosamente il termine di 10 giorni indicato nelle suddette comunicazioni per la presentazione da parte del beneficiario di eventuali controdeduzioni;

VISTO che l'art. 22 comma 5 dell'Ord. 57/12 s.m.i. prevede che in caso di revoca del contributo, i beneficiari devono restituire, in tutto o in parte, i contributi già liquidati indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali;

Dato atto:

- che il codice unico di progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale agli interventi oggetto della richiesta di contributo è **E57H12002530002**;

RITENUTO per quanto sopra, in applicazione dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii., di dover procedere:

- alla revoca totale del contributo concesso con **Decreto n. 706 del 2 maggio 2014**, così come rettificato con **Decreto n. 2323 del 2 dicembre 2014**;
- al recupero dell'importo pari a **€ 47.951,33** di cui al **Decreto n. 2323 del 2 dicembre 2014**, oltre agli interessi legali calcolati fino al **05/04/2024**, come segue:
 - **€ 47.951,33** quale quota capitale erogata dalla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, a seguito del **SAL I** (Decreto n.2323/2014);
 - **€ 4.255,07** per interessi legali calcolati dal 29/12/2014 (data valuta di erogazione del I SAL) al **05/04/2024**;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di prendere atto** che la società **SINERGY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** è inattiva;
2. **di revocare il contributo pari a € 100.421,50** concesso con il **Decreto n. 706 del 2 maggio 2014**, così come rettificato con **Decreto n. 2323 del 2 dicembre 2014**, alla società **SINERGY S.R.L. IN**

LIQUIDAZIONE, con sede legale nel Comune di Pontedera (PI) in Via San Faustino 53, Codice Fiscale e Partita IVA 10114670150, che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012 per successive assegnazioni;

3. **di recuperare l'importo pari a € 47.951,33** oltre interessi legali pari ad **€ 4.255,07** calcolati dal 29/12/2014 fino al **05/04/2024**, a cui si aggiungeranno gli ulteriori interessi legali decorrenti dal **€ 05/04/2024** che matureranno fino alla data di effettivo soddisfo, sull'importo di **€ 47.951,33**;
4. **di stabilire** che il pagamento della somma di cui al precedente punto 3) dovrà avvenire ad opera del beneficiario secondo le modalità stabilite dall'art. 12.1 di cui all'Allegato 2 della Convenzione ABI/CDP del 17 dicembre 2012 e ss.mm.ii. dando, al tal fine e sin d'ora, mandato alla **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA**, di attivare le procedure all'uopo previste;
5. **di trasmettere** copia del presente provvedimento alla società **SINERGY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** ed alla "**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA**", nonché all'indirizzo della Liquidatrice della società, **Sara Varini**, a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento è impugnabile davanti all'autorità competente, da parte del destinatario, entro il termine decadenziale di sessanta giorni dall'avvenuta notifica dello stesso.

Bologna,

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente